

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2614}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**POLI BORTONE, PARLATO, SERVELLO,
ROSITANI, VALENSISE, BUTTI**

Ordinamento della professione di statistico

Presentata il 1° maggio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli statistici italiani hanno richiesto da oltre 25 anni l'istituzione del loro albo professionale. La prima proposta di legge presentata alla Camera risale infatti al 1° luglio 1966. I tempi sono quindi più che maturi perché questa categoria di professionisti, al pari dei loro colleghi dei Paesi più avanzati sia europei che extra-europei, abbia il giusto riconoscimento giuridico.

La disciplina statistica trova al giorno d'oggi applicazioni ampie ed articolate in ogni settore dell'attività umana. Dalle scienze naturali a quelle economiche e sociali, si può affermare che non vi è campo dove la statistica non porti il suo pregnante contributo per la conoscenza e l'analisi dei fenomeni, anche attraverso l'utilizzo di sofisticati mezzi elettronici, che la tecnica ha reso oggi ampiamente disponibili.

È la statistica che permette la determinazione delle leggi tendenziali dei fenomeni e la conoscenza quantitativa delle interrelazioni tra essi esistenti. Ma il pericolo che si corre in questo campo — a cui mediante questa legge s'intende porre rimedio — è che chiunque si dichiari « esperto », anche se non dispone della necessaria preparazione professionale che soltanto una laurea in discipline statistiche può fornire. L'improvvisazione e l'incompetenza di alcuni operatori nel campo statistico sono spesso causa di gravi inconvenienti, nonché di discredito della disciplina stessa.

Capita sovente, infatti, che sulla base di dati non corretti o poco attendibili sui vari fenomeni si effettuino valutazioni o si prendano decisioni che, soprattutto nella pubblica amministrazione, possono portare a pesanti conseguenze per la collettività.

Pertanto si pone la necessità che la legge individui i professionisti qualificati e deputati all'attività statistica e ne disciplini, con adeguata normativa, l'attività specifica, atta a garantire e a tutelare gli interessi della società.

Vorremmo brevemente esporre i motivi per i quali è indispensabile una rapida approvazione della presente proposta di legge.

1. Il primo è la necessità che lo Stato dia corpo e consistenza ai neoistituiti uffici di statistica nei vari Ministeri, indispensabile supporto tecnico all'attività amministrativa-decisionale, affidandone la direzione al professionista statistico.

Questo lo impone il Sistema Statistico Nazionale — SISTAN — istituito in base al decreto legislativo n. 322 del 1989.

Il secondo è legato all'emergere, in alcune leggi, della figura dello « statistico ». Il decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, ad esempio, concernente lo « Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali », prevede tra le figure professionali del ruolo tecnico lo « statistico », con specifici compiti nel campo della rilevazione e analisi dei dati sanitari, indispensabili ai fini della programmazione sanitaria sia a livello centrale che periferico. Inoltre, il decreto del Ministro della sanità n. 10 del 30 gennaio 1982, che disciplina i concorsi del personale delle unità sanitarie locali, prevede, quale condizione necessaria per accedere alla direzione dell'ufficio statistico dell'unità sanitaria locale, l'iscrizione all'albo professionale del laureato in scienze statistiche. In tal modo Ministero della sanità, per primo, ha voluto garantire la presenza di un professionista qualificato nell'ambito del servizio sanitario nazionale.

Attualmente, uffici statistici sono stati istituiti nei Ministeri. Nell'ambito del Sistema statistico nazionale, l'articolo 24 della legge n. 400 del 1988 di riforma della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed il successivo decreto legislativo n. 322 del 1989 hanno previsto la costituzione di uffici di statistica a livello decentrato nella pubblica amministrazione (regioni,

province, USL, camere di commercio, prefetture e comuni), unitamente alla riforma dell'ISTAT, ora denominato Istituto nazionale di statistica.

Anche i tribunali hanno necessità che vi sia un albo degli statistici, per la nomina a perito di un professionista qualificato in questo particolare e sempre più richiesto campo di attività.

2. I fatti rilevati rappresentano già valide ragioni per promuovere una disciplina giuridica della professione di statistico.

Riteniamo, tuttavia, utile aggiungere altre considerazioni sull'argomento, a maggior sostegno della nostra proposta di legge.

Un valido preminente motivo è determinato dalla stessa natura di tale professione quale oggi viene di fatto praticata. La professione di statistico, con il progredire della statistica e cioè della scienza che ne costituisce la matrice, risulta caratterizzata da un contenuto di alta specializzazione che esige un impiego sempre più accentuato della preparazione e della responsabilità del professionista.

La statistica, infatti, che nel linguaggio scientifico si definisce come « metodologia per l'osservazione e l'interpretazione qualitativa e quantitativa dei fenomeni fisici, economici e sociali », all'atto della sua applicazione si presenta come uno strumento di analisi della realtà in movimento. Esso viene costruito dallo stesso specialista che dovrà utilizzarlo con il duplice criterio dell'aderenza alla realtà e della massima efficienza in funzione dei problemi che si affrontano nella ricerca.

Il ricercatore, pertanto, scegliendo le unità da osservare, i caratteri da rilevare i procedimenti da impiegare per la loro elaborazione, deve avere costantemente presenti le finalità della ricerca, adottando rigorosamente e coscienziosamente le scelte metodologiche più appropriate e, quindi, impegnando non solo tutta la sua scienza ed esperienza, ma anche tutta la sua responsabilità. Talvolta, anche una limitata correzione del piano di rilevazione o dei procedimenti metodologici per l'ana-

lisi e la sintesi dei risultati può condurre tale sensibilissimo strumento a fornire risposte difformi e persino contrastanti. Inoltre è da considerare che codesta duttilità funzionale dello strumento statistico non si manifesta soltanto nelle ricerche di ampie dimensioni. Essa si accentua proprio nelle ricerche di dimensioni limitate — che sono quelle più diffuse — nelle quali viene sottoposto ad osservazioni un ridotto numero di casi. In tali casi, l'utilizzo esplicito od implicito della tecnica campionaria colloca subito i problemi di metodo e d'interpretazione dei risultati ad un livello di analisi critica estremamente impegnativo, che coinvolge sia la cultura e la formazione scientifica del ricercatore, sia la sua responsabilità professionale.

Ne consegue che la presentazione dello statistico, che progetta o dirige la ricerca, assume un accentuato carattere fiduciario nei confronti del committente il quale ovviamente attende quell'opportuno intervento legislativo che non solo definisca il grado di cultura e di formazione specifica necessari per l'esercizio della professione di statistico ma anche stabilisca un'appropriata deontologia professionale per l'esercizio di tale attività.

Un valido motivo, dunque, per il quale si impone la disciplina giuridica della professione di statistico, con l'istituzione dell'ordine professionale e del relativo albo, nasce da una esigenza di tutela degli utilizzatori dei risultati delle indagini statistiche, siano essi enti pubblici o privati.

Una seconda esigenza di disciplina giuridica sorge dalla connessione della metodologia statistica, che — conviene ripeterlo — è il supporto scientifico della professione di statistico, con le altre numerose metodologie di analisi della realtà. Si hanno, infatti, una statistica demografica che inestesa strumentalmente la metodologia statistica alle analisi demografiche; una statistica sociale che realizza il medesimo innesto strumentale alle analisi della ricerca sociale; una statistica sanitaria che nello stesso modo coordina la metodologia statistica con gli accertamenti delle scienze e delle materie sanitarie; e così, analoga-

mente, una statistica economica, una statistica finanziaria e fiscale, una statistica monetaria e bancaria, ed altre numerose consimili, da tempo definite nelle loro specifiche applicazioni. Altre applicazioni di nuova formazione, sia nel campo delle scienze umane, come l'urbanistica e l'ecologia, sia nel campo della programmazione economica, come la disciplina del traffico, stanno assumendo un'importanza crescente.

Quando questi casi di collaborazione si verificano nel campo scientifico, i tecnici e gli specialisti delle diverse discipline interessate si trovano generalmente in condizioni di reciproco riconoscimento della loro specifica competenza; e ciò a prescindere dalla misura e dalla importanza dell'apporto che ciascuna disciplina potrà dare alla ricerca. Ma quando la collaborazione si svolge nel campo professionale, si determina subito una condizione di disparità tra i ricercatori, perché mentre alcuni tra loro esercitano una professione legalmente riconosciuta e disciplinata, la professione dello statistico si presenta invece priva di una definizione accolta dalle leggi.

A tale riguardo occorre ricordare che la ricerca statistica è stata inserita nello specifico comparto della ricerca prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

L'ampliamento del campo di attività di una professione già riconosciuta legalmente, specie sotto il profilo fiscale, e, quindi, la nascita effettiva di una nuova branca professionale si verifica, in concreto, mediante semplici integrazioni delle norme sugli esami di Stato, emanate con decreto ministeriale e senza un intervento diretto del Parlamento.

Anche per questi motivi, dunque, aumenta la frequenza, seppure non si arriva alla generalizzazione assoluta, dei casi in cui lo statistico viene chiamato a collaborare con tecnici professionisti che esercitano attività riconosciute e disciplinate per legge: in questi casi, è utile che l'apporto specifico dello statistico sia espresso anche in una condizione di piena autonomia psicologica.

È evidente che, per eliminare tale anomalia della legislazione professionale, non esiste altro mezzo che quello proposto con l'allegata proposta di legge tendente a conferire anche allo statistico quel ruolo di « professionalità legalmente riconosciuta » che, in grande maggioranza, hanno già ottenuto i tecnici e i professionisti con i quali è chiamato a collaborare.

In conclusione sono stati qui illustrati due rilevanti motivi che consigliano l'urgente intervento del legislatore per il riconoscimento e la disciplina della professione di statistico: il primo motivo ha origine dalla necessità di tutelare i diritti e gli interessi legittimi di coloro, enti o persone fisiche, che utilizzano le prestazioni professionali dello statistico e, più in generale, i diritti e gli interessi della collettività; il secondo motivo nasce dalla necessità giuridica e funzionale di porre il laureato in scienze statistiche nelle stesse condizioni di identificazione legale della sua attività professionale, nelle quali si trovano, già da molto tempo, gli altri professionisti con i quali lo statistico deve generalmente collaborare.

Come si nota, dunque, non si tratta solo di istituire una protezione della legge a favore dell'attività dello statistico, ma anche del « riconoscimento » e della « definizione » del contenuto dell'attività stessa.

L'istituzione degli ordini degli statistici e la formazione del relativo albo professionale costituiscono una indispensabile garanzia per tutti coloro che intendano affidare indagini statistiche a professionisti qualificati ed, inoltre, sottoposti alla disciplina professionale che l'appartenenza all'ordine impone.

3. Fin qui è stata illustrata la natura del problema che la proposta di legge si propone di risolvere.

Occorre ora fare qualche cenno alla dimensione del problema prospettato.

A questo scopo non è necessario illustrare diffusamente le crescenti applicazioni della statistica. La vastità, la numerosità e la frequenza di tali applicazioni sono ben note.

Convienne, dunque, ricordare anzitutto che ormai qualsiasi decisione di rilievo riguardante la condotta individuale, sociale o normativa esige il supporto conoscitivo della documentazione statistica. Si può perfino affermare che le decisioni di rilievo prive di una convincente documentazione statistica, ancorché appoggiate da altre valide considerazioni, non sono ritenute, generalmente, obiettivamente documentate.

L'utilizzazione della statistica in scala crescente, dunque, risponde ad un interesse di carattere generale che nessuno potrebbe smentire.

È noto come la statistica abbia acquisito negli ultimi anni un ruolo sempre più ampio nella struttura delle organizzazioni, sia private che pubbliche. Al di là di una utilizzazione della statistica in chiave descrittiva, si sta sviluppando, anche nel settore dei servizi pubblici, una cultura statistica che basa la programmazione e i processi decisionali sulla conoscenza razionale delle relazioni esistenti.

Una seconda considerazione, in termini quantitativi, è data dallo sviluppo crescente delle scuole di formazione statistica. Ciò dimostra il crescente interesse dei giovani verso questa professione.

L'insegnamento della statistica a livello universitario ha avuto inizio in Italia, fin dai primi anni dell'unità nazionale, nelle facoltà di giurisprudenza, nei cui ordinamenti ha conservato per lungo tempo il ruolo di insegnamento fondamentale. Esso è stato poi largamente ampliato e frazionato in molteplici insegnamenti (statistica metodologica, statistica matematica, eccetera), ed integrato con numerose discipline applicative, negli istituti superiori di economia e commercio, trasformati in seguito in facoltà e, successivamente ancora, nelle facoltà di scienze politiche e sociali.

Ma la statistica ha assunto il carattere di disciplina specializzata quando, nel 1926, è stata fondata, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'università di Roma, la « scuola di scienze statistiche ed attuariali » che ha iniziato, in Italia, il conferimento delle lauree in scienze statistiche ed attuariali.

La formazione universitaria dello statistico in Italia risultava però impostata, fin dall'apparizione della prima laurea in scienze statistiche, su una duplice preparazione e cioè su una preparazione metodologica di base, comune a tutte le applicazioni, e su una preparazione specifica e specialistica orientata verso una particolare applicazione della statistica. In altri termini, l'ordine degli studi universitari di uno statistico rifletteva, fin dalla sua prima impostazione, quel carattere strumentale della statistica nei confronti di tutte le scienze positive, che da molti anni era stato messo autorevolmente in luce in sede dottrinale (Messedaglia).

Era dunque da prevedere che si aprissero nuove scuole universitarie per estendere la preparazione nelle diverse applicazioni della statistica. Infatti nello stesso anno 1926, a seguito della istituzione della facoltà di scienze politiche nell'università di Roma, veniva aperto un istituto di statistica. Esso assunse ben presto il carattere di istituto interfacoltà perché, pur appartenendo alla facoltà di scienze politiche, fu messo a disposizione anche degli studenti di giurisprudenza, della scuola di geografia ed anche degli studenti iscritti alla scuola di scienze statistiche ed attuariali che, come si è detto, veniva contemporaneamente istituita presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Dall'istituto di statistica della facoltà di scienze politiche nacque, poi, nel 1927, una scuola di statistica che per molti anni ha conferito, dopo un solo biennio di studi universitari, un diploma di statistica apprezzato e ricercato da molti laureati in scienze politiche, in giurisprudenza e in economia e commercio, cosicché, sull'esempio dell'università di Roma, analoghe scuole di statistica sono state successivamente aperte presso la facoltà di scienze politiche o di economia e commercio delle università di Padova, di Bologna, di Milano, di Firenze, di Bari, di Messina e di Palermo. A partire dal 1927, dunque, si è avuto in Italia il contemporaneo rilascio di due titoli di studio a livello universitario, qualificanti per la professione di statistico: un diploma di statistica, dopo un

biennio di studi, da parte delle scuole di statistica istituite presso numerose università a corredo di lauree in scienze politiche ed in economia e commercio, ed una laurea in scienze statistiche ed attuariali dalla « scuola di scienze statistiche ed attuariali » istituita nella sola università di Roma presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Ma codesta duplice struttura didattico-organizzativa degli studi statistici a livello universitario va considerata come una forma di transizione che ha lentamente preparato e fatto maturare il rinnovamento avvenuto a partire dal 1926. Si tratta di rinnovamento che si può considerare imposto dalla evoluzione che gli studi e le applicazioni della statistica registravano non solo in Italia, ma in tutti i Paesi del mondo. Tale rinnovamento può considerarsi avvenuto in due successive fasi.

La prima fase è segnata dalla istituzione, nell'università di Roma, nel 1936, delle facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali (1) sorta con la fusione delle due suddette scuole (« scuola di scienze statistiche ed attuariali » e « scuola di statistica »).

La nuova facoltà nella struttura dei suoi insegnamenti ha segnato un rinnovamento profondo non solo nel campo specifico dell'organizzazione didattica, ma soprattutto nella nuova impostazione scientifico-professionale della preparazione e della formazione degli statistici. Infatti, la facoltà è stata fin dall'inizio organizzata per rilasciare tre titoli di studio e cioè: un diploma di statistica dopo un solo biennio di studi; dopo un quadriennio, non una sola laurea, ma due diverse lauree, e cioè una laurea in scienze statistiche ed attuariali ed una laurea in scienze statistiche e demografiche assolutamente nuova. L'istituzione di tale nuova laurea in scienze statistiche ha rappresentato una importante innovazione didattico-scientifica e professionale, ed ha segnato l'inizio di un'autentica apertura verso ampie applicazioni della statistica alle moderne bran-

(1) Regio decreto 13 febbraio 1936, n. 466.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

che della scienza sociale, ed anche alle prestazioni di servizi professionali inerenti ai nuovi problemi della società moderna.

Il processo evolutivo degli studi statistici universitari è stato poi interrotto dalla guerra e, successivamente, dal rinnovamento pressoché completo del corpo dei docenti verificatosi tra il 1948 ed il 1953 per raggiunti limiti di età di quei docenti che avevano avviato l'evoluzione degli studi di statistica a livello universitario. Nel 1962 si attua una riforma della facoltà (2) con l'istituzione di due corsi di laurea quadriennali completamente distinti, quello per gli statistici attuari e quello per gli statistici demografi, e quindi con la eliminazione del primo biennio propedeutico comune.

Questa riforma conferisce un ulteriore slancio all'apertura di nuovi corsi di laurea nelle scienze statistiche. Numerose scuole di statistica, nelle università di Padova, Bologna e Palermo, riformano il loro ordine degli studi e si avviano, in gran parte, verso l'istituzione di corsi di laurea o addirittura si trasformano in facoltà.

Attualmente, infatti, è già in funzione da qualche anno (3) una facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali nell'università di studi di Padova come tra-

sformazione ed ampliamento della preesistente scuola di statistica. Tale facoltà è abilitata al rilascio di tre titoli di studio: il diploma in statistica, la laurea in scienze statistiche ed economiche, la laurea in scienze statistiche e demografiche. Pertanto, con quella di Padova e di Roma, sono due le facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali esistenti in Italia. Ma le lauree in scienze statistiche sono rilasciate anche da altre università come a Bologna presso la facoltà di economia e commercio (4), a Palermo ancora presso la facoltà di economia e commercio (5) e a Siena presso la facoltà di scienze economiche e bancarie (6).

Pertanto, riepilogando, i corsi di laurea attualmente riconosciuti dalle vigenti disposizioni sono tre:

laurea in scienze statistiche ed attuariali;

laurea in scienze statistiche e demografiche;

laurea in scienze statistiche ed economiche;

che vengono effettuati presso le università di Bologna Padova Messina, Palermo Roma Siena Trieste e Firenze come nel quadro che segue:

Università	Corsi di laurea
Bologna	Scienze statistiche e demografiche Scienze statistiche ed economiche
Padova	Scienze statistiche e demografiche Scienze statistiche ed economiche
Roma	Scienze statistiche ed attuariali Scienze statistiche ed economiche Scienze statistiche e demografiche
Palermo	Scienze statistiche ed economiche
Messina	Scienze statistiche e demografiche
Siena	Scienze statistiche ed economiche
Trieste	Scienze statistiche ed attuariali
Firenze	Scienze statistiche ed attuariali

(2) Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1961, n. 101.

(3) Decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1968, n. 850, e decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1970, n. 835.

(4) Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 664.

(5) Decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 982.

(6) Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, n. 707.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Non può essere taciuto il fatto che presso i competenti organi ministeriali sono all'approvazione corsi di laurea in scienze statistiche con nuove specializzazioni presso le stesse università sopra menzionate, nonché presso altre università con le denominazioni già correnti.

Oltre alle lauree in scienze statistiche, vi sono i diplomi in statistica che anche interessano ai fini della presente descrizione, e che, come già detto, vengono rilasciati dopo un corso di studi biennale. Attualmente sono otto le università che hanno una scuola di statistica con struttura autonoma (Bari, Bologna, Firenze, Messina, Milano università statale, Milano università Sacro Cuore, Trieste, Teramo-Chieti) e tre le università che hanno il corso di diploma aggregato a facoltà (Padova, Palermo e Roma).

Il fare menzione del diploma di statistica ha una specifica giustificazione, in quanto ha una propria valenza professionale. Dal prossimo anno accademico il diploma biennale sarà sostituito da tre diplomi triennali in: 1) Statistica, 2) Statistica e informatica per la pubblica amministrazione, 3) Statistica e informatica per la gestione delle imprese.

A questo si aggiunge che altre università, oltre quelle menzionate, hanno, in maniera analoga, progettato l'istituzione di corsi di laurea o di diploma in scienze statistiche. Ciò mostra come sia elevato il fermento volto a stabilire un indirizzo didattico ad alto livello scientifico e professionale per la formazione di studiosi, tecnici e professionisti dotati di una nuova e moderna preparazione.

Infine, l'evoluzione subita negli anni recenti dall'insegnamento delle discipline statistiche è comprovata dal fatto che numerosi corsi di specializzazione o di perfezionamento, o dottorati di ricerca, sono stati istituiti presso alcune università per fornire una preparazione specifica in determinati settori. Si tratta dei corsi di specializzazione in statistica sociale, in ricerca operativa, in statistica sanitaria e del corso di perfezionamento in applicazioni informatiche ed elettroniche, istituiti

presso la facoltà di scienze statistiche di Roma, nonché della Scuola di perfezionamento in statistica, calcolo delle probabilità e scienze attuariali presso l'università di Bocconi di Milano e la Scuola di perfezionamento in scienze attuariali presso la facoltà di economia e commercio di Torino.

Non certamente in subordine si trovano poi le molteplici attività di alcuni organismi scientifici e professionali che affrontano quotidianamente l'oneroso problema degli studi per il progresso della conoscenza e quello dell'aggiornamento professionale. Essi affiancano e molto spesso stimolano l'istruzione pubblica fornendo materiale oggetto di analisi, spunti da approfondire, studi da acquisire, nuove metodologie e nuove applicazioni delle tecniche statistiche.

È sufficiente ricordare brevemente le più significative.

Tra gli organismi di più antica data (ultraventicinquennali perlomeno) sono:

la Società italiana di statistica (SIS);

la Società italiana di economia, demografia e statistica;

l'Istituto italiano degli attuari;

il Comitato italiano per lo studio dei problemi della popolazione (CISPP).

Menzione a parte va fatta dell'Associazione nazionale laureati in scienze statistiche, fondata a Roma nel 1953 e che nel marzo 1987 ha preso il nome di Associazione Nazionale Statistici (ANASTAT), dandosi un nuovo statuto. Essa ha fra gli scopi quello di curare i rapporti tra il laureati ed i docenti delle facoltà di provenienza, nonché quello di curare l'inserimento professionale dei suoi iscritti attraverso una politica di informazione e di sollecitazione delle autorità pubbliche e delle amministrazioni private potenzialmente sensibili alla utilizzazione di questi nuovi tecnici. Inoltre, l'ANASTAT svolge un'attività di aggiornamento sulla problematica della categoria e ne cura gli interessi.

4. Ma proprio perché l'espansione delle applicazioni della statistica è crescente, la disciplina giuridica della professione di statistico va considerata come una questione di pubblico interesse. E ciò tanto più che si tratta di una professione che deve svolgersi nel quadro di rigorosi principi deontologici, in quanto chi dirige o progetta un'indagine deve rispondere non solo della veridicità dei dati ma anche della coerenza delle deduzioni con le ipotesi assunte e con le stime e le valutazioni di cui occorre di solito servirsi nelle ricerche statistiche. In queste condizioni il ricercatore statistico professionista deve essere non solo un competente, ma anche un « garante » del buon uso di una metodologia che può prestarsi ad alterazioni arbitrarie dei risultati. S'impone quindi l'intervento del legislatore per la emanazione di quelle norme con le quali si è provveduto, in analoghi casi, alla disciplina giuridica delle professioni.

Si pensi al funzionamento del Sistema statistico nazionale ed al relativo programma statistico, che deve coordinare gli uffici di statistica istituiti presso tutti gli enti pubblici.

* * *

Onorevoli colleghi, per il complesso dei motivi che abbiamo esposti, ispirati a rigorosa professionalità, abbiamo ritenuto opportuno presentare alla vostra attenzione — così come altri colleghi hanno fatto al Senato — una proposta di legge per l'ordinamento della professione di statistico.

La proposta di legge è divisa in sette capi:

- capo I: oggetto della professione;
- capo II: albo degli statistici;
- capo III: diritti e doveri dello statistico;
- capo IV: Consiglio dell'ordine;
- capo V: Consiglio nazionale degli statistici;

capo VI: assemblea degli iscritti — elezioni — ricorsi;

capo VII: disposizioni transitorie e finali.

CAPO I. — *Oggetto della professione.*

Nell'articolo 1 viene specificato che il titolo di dottore statistico spetta al professionista in possesso della laurea in scienze statistiche (7) che abbia superato l'esame di Stato per l'abilitazione professionale. L'esercizio della professione è, poi, subordinato all'iscrizione all'albo degli statistici.

Nell'articolo 2 si definisce l'oggetto della professione. Esso consta di quattro parti. Nella prima parte si chiarisce che formano oggetto dell'attività professionale degli statistici le prestazioni relative alla raccolta, elaborazione ed interpretazione dei dati nonché all'impostazione di studi e ricerche di carattere statistico su fenomeni di qualsiasi natura.

Pur non essendo espressamente richiamate nel testo della proposta di legge, sono fatte salve le competenze esclusive di altri ordinamenti professionali. Così dicasi — esempio evidente di possibile sovrapposizione di competenze — di quelle analisi statistico-attuariali che vengono fatte con tecnica statistica, ma che sono utilizzate ai fini dell'approntamento dei bilanci tecnici degli istituti assicurativi, di competenza esclusiva degli iscritti all'ordine degli attuari. Parimenti, non rientrano nel settore di competenza degli statistici la raccolta e

(7) Ricordiamo che le lauree in scienze statistiche hanno diverse denominazioni. Esse attualmente sono: laurea in scienze statistiche ed attuariali, laurea in scienze statistiche e demografiche, laurea in scienze statistiche ed economiche. Sono allo studio altre specializzazioni. Per non precludere la possibilità di accesso nell'ordine professionale a quei laureati in possesso di un titolo di studio avente come ceppo originario sempre le scienze statistiche ma denominato diversamente, a seconda del settore specifico di competenza, si usa, in generale, la dizione di laurea in scienze statistiche, che comprende le attuali specializzazioni e quelle che saranno istituite.

la elaborazione dei dati contabili che le aziende sono tenute ad effettuare per i bilanci ed ai fini fiscali e tributari, di pertinenza, questi, dei commercialisti e dei periti commerciali. Viceversa, sono di competenza degli statistici quelle operazioni effettuate su dati aziendali (produzione, giacenze, vendite, per genere, territorio, rappresentanze, eccetera) che possono portare alla conoscenza della posizione aziendale sul mercato, ovvero quelle indagini comunemente note come ricerche di mercato condotte con le tecniche campionarie tendenti a dare allo *staff* dirigenziale di un'azienda la base conoscitiva per una programmazione della propria produzione o per l'introduzione di nuovi prodotti.

Nella seconda parte dell'articolo 2 sono riportate, in via generica, le fasi di intervento dello statistico che vanno da quella iniziale di ideazione e progettazione di uno studio o ricerca, a quella comprendente tutte le operazioni per l'esecuzione del lavoro, per arrivare a quella finale relativa alla tabulazione dei dati, all'integrazione, comparazione ed interpolazione per l'eliminazione delle imperfezioni del materiale, e all'analisi metodologica mediante scelta di opportuni parametri statistici.

L'intervento dello statistico si deve considerare concluso con le elaborazioni e descrizioni metodologiche sull'indagine svolta senza entrare nel merito delle competenze del settore in cui l'analisi è stata effettuata e senza, soprattutto, dover esprimere pareri sulla opportunità di prendere certe decisioni. A titolo esemplificativo: una ricerca sull'efficacia di un certo farmaco su un dato gruppo di pazienti, condotta con tecnica probabilistica, si esaurisce con l'analisi delle risultanze, con l'accettazione o il rifiuto delle ipotesi di lavoro secondo i livelli di attendibilità stabiliti. Quale deve essere l'interpretazione da un punto di vista medico e biologico è un fatto che esula dal campo dell'attività del professionista, che non deve essere necessariamente in grado di esprimersi compiutamente su un settore non di sua specifica competenza. Analogamente:

una analisi di mercato, condotta con una ricerca campionaria, si limita, da un punto di vista statistico, alla esposizione dei dati ottenuti, alla determinazione degli errori e quindi del livello di attendibilità. All'interrogativo: « quali decisioni prendere a seguito di tali conclusioni? » lo statistico non è tenuto a rispondere, a meno che non sia espressamente richiesto nel contratto di prestazione d'opera. Ciò, infatti, esula dalla competenza di molte attività professionali (si pensi al radiologo che fa una diagnosi, ma non dà un terapia avverso un certo fatto patologico osservato; si pensi al biologo che fa un'analisi chimica sulle urine, sull'espettorato o su parti di tessuti umani; si pensi, ancora al chimico che effettua l'analisi di certi campioni di vino o di olio adulterati. Il biologo e il chimico terminano il loro intervento con la esposizione delle loro conclusioni. Saranno poi altri professionisti, quali il medico ed il giudice, a valutare i risultati esposti).

Nella terza parte dell'articolo 2 sono riportate in dettaglio le attività professionali dello statistico. Molte delle voci riportate sono sufficientemente esplicite tanto da non meritare alcuna nota chiarificatrice. Tuttavia è bene precisare che nella lettera *b*), laddove si parla di impostazione metodologica delle ricerche di mercato, si intende che l'intervento dello statistico è previsto in tutti quei casi in cui ci siano da effettuare ed elaborare valutazioni quantitative. Sono escluse, ad esempio, la conduzione di ricerche motivazionali di pertinenza dello psicologo o la determinazione dei messaggi pubblicitari di pertinenza dei tecnici della pubblicità, mentre sono appannaggio dello statistico eventuali elaborazioni sulla significatività delle ricerche motivazionali ovvero valutazioni sull'efficacia del mezzo pubblicitario adottato.

In quanto alla lettera *d*), relativa alla sperimentazione farmacologica, medica e biologica, va sottolineato che spesso vengono immessi in vendita al pubblico nuovi medicinali, ovvero sono adottate terapie senza che esse abbiano una convalida sperimentale determinata attraverso op-

portuni *test* di significatività sui piccoli campioni.

Nella lettera *g*) si fa menzione degli schemi di estrazione a sorté e delle procedure di sorteggio condotte con tecniche probabilistiche. Lo statistico deve intervenire e dare il suo parere tecnico sulla procedura adottata al fine di assicurare una perfetta aleatorietà del sorteggio tenendo conto dei fattori in gioco. Si pensi, ad esempio, alle estrazioni casuali delle lotterie nazionali oppure alle estrazioni per l'assegnazione di alloggi nelle cooperative edilizie dove si deve tener conto di un certo numero di elementi.

Alla lettera *h*) si accenna alla utilizzazione di opportuni indici legati all'inflazione e alla svalutazione della moneta, quando siano implicati l'acquisizione od il mutamento di diritti. Tale è il caso di certi contratti di affitto o contratti di appalto che recano clausole di rivalutazione dei prezzi o dei costi in funzione appunto del diminuito potere di acquisto della moneta attraverso il tempo. È ovvio che i criteri di applicazione di questo principio presuppongono un rigorismo tecnico nella scelta degli indici al fine di eliminare sperequazioni nel godimento dei diritti reali spettanti ad un singolo individuo o ad una collettività.

Nella quarta ed ultima parte dell'articolo 2 si chiarisce che l'elencazione di cui al comma 3 non è limitativa ma essenzialmente esemplificativa e che quindi non sono pregiudicate altre attività che rientrano nel settore di competenza dello statistico.

L'articolo 3 tratta le competenze esclusive dello statistico che intervengono in una serie di casi riportati alle lettere *a*), *b*) e *c*). Infatti, fermo rimanendo il principio generale che ogni attività professionale può essere svolta personalmente senza l'intervento del professionista, nel caso si chieda un supporto responsabile è necessario il lavoro del professionista.

Nella fattispecie, un elemento di primo piano è costituito dal segreto professionale che vincola l'esecutore di un lavoro statistico e che garantisce l'interesse, la riservatezza e la personalità di ogni singola

unità oggetto della ricerca. Detta segretezza è prevista in modo chiaro nel decreto legislativo n. 322 del 1989.

Più specificamente, per quanto riguarda la lettera *a*) dell'articolo 3, l'esclusiva presenza dello statistico è richiesta in occasione di perizie ordinate dalla magistratura o da enti pubblici o quando sorga la necessità di decidere ricorsi o controversie presso organi dello Stato o di enti pubblici. In quanto elementi caratterizzanti la figura del professionista (competenza specifica, rigorismo tecnico e segreto professionale), essi offrono una sicura garanzia, per la magistratura e per gli altri organi della pubblica amministrazione, della corretta interpretazione dei fatti obiettivi.

Alla lettera *b*) si riafferma l'intervento dello statistico nella impostazione metodologica delle ricerche di *marketing*, spesso affidate a personale non adeguato al compito, e che gettano discredito sulle scienze statistiche. Questo criticabile comportamento prende molto spesso avvio da indagini campionarie, reali o pretese tali, nelle quali non viene salvaguardata la riservatezza dell'intervistato in quanto le informazioni fornite in buona fede servono poi per successive « azioni promozionali » nelle quali si sollecitano individualmente i soggetti a seconda delle risposte fornite. Tutto ciò crea sfiducia nelle ricerche statistiche e molto spesso spinge gli intervistati a fornire informazioni non veritiere. Lo statistico invece si rende garante di questa riservatezza individuale (definita amabilmente dagli inglesi *privacy*) impedendo che si possano identificare i singoli interpellati. Egli è tenuto perciò a determinare le tecniche di raccolta e di elaborazione delle informazioni statistiche, i criteri di classificazione, di aggregazione e di elaborazione dei risultati, nonché le forme di pubblicazione e comunicazione dei risultati stessi in modo tale che opportuni provvedimenti tecnici vestano le operazioni menzionate con la garanzia della tutela del segreto statistico.

Nella lettera *c*) dell'articolo 3 sono riportati alcuni punti per i quali specificamente si richiede l'intervento esclusivo

dello statistico. Al primo punto si fa riferimento a quei casi in cui risultanze statistiche, generalmente rilevate su un ristretto numero di casi, vengono, con un procedimento di estrapolazione, estese all'intera collettività, divenendo poi di dominio pubblico sotto la veste di resoconti di attività demografica, economica, sociale o politica.

A volte sono prese iniziative legislative o normative, a carattere globale o locale, per formulare od annullare provvedimenti prendendo lo spunto da dati statistici sulla cui attendibilità e significato il legislatore non è competente a giudicare. Tali dati, poi, risultano il più delle volte osservati sotto ottiche diverse o faziose, che distorcono la reale dimensione dei problemi in esame portando ad una interpretazione dei fatti spesso volte distorta se non addirittura errata. Anche in merito alle applicazioni delle norme giuridiche, laddove si tende al riconoscimento o al disconoscimento di certi diritti sulla base di informazioni statistiche, che possono avallare usi e consuetudini, troppo spesso vengono adottati criteri interpretativi che prescindono da un certo rigore metodologico. Si pensi alla determinazione del criterio di « morale corrente » che nella sua accezione giuridica consente un vastissimo campo interpretativo proprio per la mancanza d'informazioni quantitativi sulle tendenze della collettività in fatto di comportamento.

Questi ed analoghi temi sono l'oggetto dei punti da 2 a 5 della lettera c).

Un discorso più approfondito merita, viceversa, il punto 6 della stessa lettera c). In esso si dichiara espressamente che l'intervento dello statistico è richiesto in esclusiva quando i dati ottenuti da un'indagine « vengono utilizzati, attraverso canali di informazione pubblica o privata, in modo da influenzare la pubblica opinione ». Troppo spesso leggiamo sulla stampa i risultati di certe indagini che le redazioni di giornali o periodici approntano con fini prettamente articolistici. Tali indagini sono fatte su un ristrettissimo numero di casi, senza seguire alcun criterio metodologico. Vengono portate all'attenzione del pubblico cifre e considera-

zioni emergenti da un campione contenente in partenza larghi margini di errore, che vengono interpretati con l'enfasi tipica del giornalista in modo da influenzare l'opinione pubblica. Un ordinamento della professione di statistico permetterebbe anche la fine di questi abusi che contribuiscono a gettare discredito e sfiducia su una materia che è invece alla base conoscitiva di ogni fenomeno.

Stabilito nel comma 1 in quali casi è necessario o imprescindibile l'intervento dello statistico, nel comma 2 dell'articolo 3 viene fatta menzione di come si concretizza tale esclusività professionale: le relazioni conclusive che accompagnano i lavori e che rendono noti i risultati delle indagini statistiche ed i criteri tecnici seguiti per l'approntamento e l'esecuzione del lavoro devono essere in accordo con il principio della tutela del segreto professionale a salvaguardia degli interessi della popolazione e dei soggetti statistici.

CAPO II. — *Albo degli statistici.*

L'articolo 4 tratta della obbligatorietà dell'iscrizione all'albo e all'elenco speciale per i capi degli uffici di statistica.

L'articolo 5 definisce i requisiti formali per l'iscrizione nell'albo.

Alla lettera a) si indica come condizione imprescindibile il possesso della laurea in scienze statistiche in una delle sue specializzazioni, attuali o future. Non viene ammessa l'equipollenza con altre lauree anche se in forma generica o specifica possa farsi riferimento alle discipline statistiche, in quanto si presuppone che i laureati aderenti all'ordine provengono tutti da una stessa matrice: le scienze statistiche. Solo queste sono propedeutiche allo svolgimento di qualsiasi tema nei settori più diversi. La specializzazione (nelle discipline demografiche, attuariali, economiche, sociali, eccetera) è solo un'applicazione specifica di dette metodologie statistiche.

Alla lettera c) dello stesso articolo 5 viene richiesta la cittadinanza italiana ma non la residenza in Italia, in quanto nu-

merosi laureati in scienze statistiche lavorano e risiedono all'estero ma sono ugualmente interessati all'adesione all'ordine professionale. Inoltre sono ammessi anche i cittadini stranieri purché con lo Stato di appartenenza esista il trattamento reciproco; ciò in considerazione del fatto che i corsi di laurea in statistica sono frequentati da non pochi stranieri.

Nel comma 2 dell'articolo 5 è stata vietata l'iscrizione simultanea in più albi statistici qualora vengano istituiti due o più ordini degli statistici. Non essendo stabiliti vincoli legati alla residenza o al domicilio professionale, lo statistico è libero di scegliersi l'ordine che crede più opportuno.

Il comma 4 prevede per i professori universitari di ruolo, insegnanti materie del gruppo statistico metodologico od applicativo, in deroga al tipo di laurea conseguito, la possibilità dell'iscrizione all'albo.

In relazione al comma 5 è opportuno dare qualche informazione sull'abilitazione delle discipline statistiche che non fornisce alcuna garanzia giuridica e che è stata istituita anch'essa nel lontano 1930. Tale abilitazione viene attualmente conseguita dopo aver superato un apposito esame di Stato, in assenza di una vera abilitazione all'esercizio della professione di statistico.

In epoca non lontana sono state avanzate due proposte di legge per il riconoscimento di questa abilitazione: la prima (contraddistinta con il numero 3273) venne presentata alla Camera dei deputati il 1° luglio 1966 dagli onorevoli Alba, Fornale, Leone Raffaele, Buttè; la seconda, anch'essa presentata alla Camera dei deputati (numero 2391) in data 20 marzo 1970. L'iniziativa di quest'ultima proposta di legge fu dei deputati Maggioni e Miotti Carli Amalia. Entrambe le proposte erano, in termini sostanzialmente identici, favorevoli al riconoscimento dell'abilitazione nelle discipline statistiche come abilitazione all'esercizio della libera professione di statistico. Questa possibilità era riservata, nell'intenzione dei proponenti, ai laureati in scienze statistiche e demografi-

che, ai laureati in scienze statistiche ed attuariali ovvero ad altri laureati, purché in possesso del diploma in statistica.

Con la proposta di legge sulla istituzione dell'ordine e della professione di statistico si vuole superare questa impostazione del tutto parziale del problema. Infatti, in primo luogo si faceva riferimento alle sole lauree in scienze statistiche e demografiche ed in scienze statistiche ed attuariali trascurando quelle in scienze statistiche ed economiche. In secondo luogo, si proponeva il riconoscimento di una abilitazione quale abilitazione all'esercizio di una libera professione che, in realtà, giuridicamente ancora non esiste.

Viceversa, la soluzione suggerita per la categoria interessata è per molti versi avveniristica e precorre i tempi nel senso che certe difficoltà tipiche dell'esercizio di una libera professione nei tempi odierni sono state affrontate ed hanno portato ad una identificazione non già della « libera professione », ma della « professione ». Infatti, non può trascurarsi il fatto che lo statistico per poter operare ha bisogno di un supporto tecnico e documentaristico non indifferente, tale cioè che difficilmente può essere costituito dal singolo. Si pensi alla mole degli annuari e alle fonti statistiche che devono essere sempre a disposizione per ogni lavoro statistico, come pure alla necessità di adeguate attrezzature di calcolo che possono andare dai piccoli calcolatori da tavolo ai grandi elaboratori elettronici con elevate prestazioni. Questo fa sì che individualmente non è facile reperire i mezzi per poter lavorare in maniera autonoma.

La grande maggioranza dei laureati in scienze statistiche svolge la professione alle dipendenze di enti od amministrazioni. Ecco quindi il bisogno di rivedere il concetto di prestazione professionale. Quando si parla di libera professione si ha in mente il modo di operare in maniera autonoma esplicando le proprie capacità nel settore di competenza, mettendo a disposizione le proprie energie intellettuali. Il termine « libero » sta ad identificare solo i termini del rapporto tra prestazione

di opera e committente e non già la qualità dell'opera stessa fornita dal professionista. Anche il laureato alle dipendenze di un ente o di una impresa privata è un « professionista » in quanto dedica la sua capacità e la sua preparazione allo svolgimento di certi compiti che gli vengono affidati. Da lui si esige un lavoro che abbia la stessa validità di quello svolto da un « libero professionista ». Ciò che cambia è il rapporto con il « datore di lavoro » che per il dipendente ha un carattere continuativo, non forfettario, soggetto a numerosi vincoli di natura legislativa in merito al lavoro subordinato e garantito da certe forme previdenziali ed assistenziali. Il libero professionista, viceversa, con il ricavato del proprio impegno deve remunerare il lavoro e il capitale impiegato e provvedere da solo alla copertura di certi rischi di natura sanitaria, previdenziale, assicurativa e così di seguito. Come si vede, la dicotomia menzionata non deve influenzare la qualità del lavoro prestato dallo statistico in quanto il professionista (sia libero che dipendente) è un tecnico, che utilizza la sua capacità organizzativa, le conoscenze metodologiche e la propria esperienza professionale per svolgere determinati incarichi. Alla luce di queste considerazioni, l'ordinamento della professione di statistico, di cui all'allegato testo, è inteso a riconoscere e tutelare l'opera dello statistico indipendentemente dal rapporto giuridico esistente con il committente dell'opera stessa. L'adesione all'ordine professionale è, poi, una sicura garanzia che tale opera è svolta secondo certi canoni tecnici sulla base di opportune conoscenze metodologiche e con l'obiettività che la deontologia professionale presuppone.

Nell'ordinamento professionale di statistico viene menzionata la possibilità di iscrizione in un elenco speciale già previsto per altre professioni orientate verso la statistica. Ciò riguarda principalmente coloro che lavorano alle dipendenze di amministrazioni pubbliche o private con un rapporto di impiego stabile.

L'articolo 6 fornisce le indicazioni sulle modalità di iscrizione all'albo, sulla docu-

mentazione da presentare e sulle tasse da versare.

L'articolo 7 sancisce la possibilità di iscrizione da parte dello statistico anche ad altri ordini professionali, diversi dallo statistico, come ad esempio l'ordine degli attuari, l'ordine dei commercialisti, eccetera, qualora (ovviamente) possieda i prescritti requisiti.

Nell'articolo 8 sono stabiliti i casi nei quali si procede alla cancellazione dall'albo professionale, che può avvenire d'ufficio da parte del Consiglio dell'ordine o su richiesta di parte tramite l'intervento del pubblico ministero. Non è stato espressamente menzionato, fra le cause della cancellazione, il decesso in quanto nella lettera *b*) del comma 1 è implicito che in tale *status* si perde la cittadinanza ed il godimento dei diritti civili.

L'articolo 9, relativo alla tenuta ed all'aggiornamento dell'albo, merita qualche chiarimento. In primo luogo, va fatto rilevare che sono previsti due tipi di albo: quello tenuto dal Consiglio dell'ordine e quello nazionale tenuto dal Consiglio nazionale degli statistici. I due albi sono coincidenti nel caso di un solo ordine mentre sono distinti quando siano istituiti più ordini. L'albo predisposto dal Consiglio dell'ordine infatti ha valore territoriale entro i limiti di competenza del consiglio stesso. Esso contiene due tipi di registrazione: la prima cronologica secondo l'ordine di iscrizione, la seconda alfabetica.

Il Consiglio dell'ordine cura la revisione annuale dell'albo nelle sue due registrazioni e ne invia copia al Consiglio nazionale degli statistici per la formazione dell'albo nazionale. Questo è diviso in tre sezioni: nella prima sono compresi tutti gli iscritti in ordine alfabetico con a fianco l'ordine di appartenenza ed il numero di iscrizione nell'ordine; nella seconda parte gli iscritti sono inseriti in ordine cronologico di iscrizione all'albo nazionale. Nell'ultima parte, divisa in tanti gruppi quanti sono gli ordini professionali, gli statistici sono ordinati secondo la progressione nell'albo nazionale. Questa costituzione dell'albo dell'ordine e del-

l'albo nazionale in più sezioni ha una precisa motivazione per stabilire alcuni diritti dei professionisti. A titolo esemplificativo, qualora si verifichi il trasferimento da un ordine ad un altro, l'anzianità di iscrizione deve essere rispettata e perciò si provvederà ad inserire lo statistico nella graduatoria del nuovo ordine con l'anzianità globale maturata e non a partire dalla data di accettazione del trasferimento. Ovviamente nessun problema sussiste per quanto riguarda l'albo nazionale in quanto il trasferimento implica solo l'inserimento del nominativo nella graduatoria di un ordine piuttosto che di un altro. Nel caso ipotetico di uno statistico che abbia quindici anni di anzianità di iscrizione nell'ordine di Roma, qualora egli si trasferisca all'ordine di Milano, nell'albo di Roma verrà ovviamente cancellato e verrà inserito nella graduatoria dell'albo di Milano con quindici anni di anzianità. Nell'albo nazionale, infine, la graduatoria di anzianità rimane immutata, cambierà solamente l'ubicazione dello statistico che non sarà più menzionato nella sezione relativa all'ordine di Roma bensì in quella dell'ordine di Milano.

CAPO III. — *Diritti e doveri dello statistico.*

Dei diritti dello statistico al rimborso delle spese e al pagamento degli onorari fa menzione l'articolo 10. Le tariffe e le relative modifiche sono predisposte dal Consiglio nazionale, sentito il parere del Consiglio dell'ordine, e sono presentate al Ministero di grazia e giustizia per la ratifica.

Il diritto all'esercizio della professione non ha limitazioni territoriali in quanto un iscritto in un ordine può esercitare anche in una sede che non rientra nella competenza dell'ordine di appartenenza.

Per salvaguardare il diritto della magistratura di costituire l'elenco dei propri periti in ogni sede generalmente secondo il criterio della disponibilità *in loco*, particolari vincoli potrebbero successivamente essere predisposti a cura del Consiglio del-

l'ordine onde limitare l'eccessiva mobilità dei periti. Nel caso sorgano controversie, il Consiglio dell'ordine competente è quello di appartenenza dell'iscritto. Il dettaglio della casistica possibile sarà meglio specificato nel regolamento di applicazione della legge istitutiva dell'ordine professionale.

Nell'articolo 11 è sancito che lo statistico deve esercitare la professione con dignità e decoro ed è tenuto al rispetto del segreto professionale.

L'articolo 12 stabilisce i diversi tipi di sanzioni disciplinari che si possono irrogare nei confronti degli statistici colpevoli di abuso o mancanza nell'esercizio della professione.

L'articolo 13 definisce i casi di avvertimento. La censura (articolo 14), la sospensione dall'albo (articolo 15) e la radiazione (articolo 16) completano il complesso dei provvedimenti disciplinari. L'articolo 17 regola il rapporto esistente tra procedimento disciplinare e giudizio penale.

Nell'articolo 18 sono stabilite le competenze territoriali in merito ai giudizi disciplinari e le competenze gerarchiche nel caso in cui l'incolpato sia membro del Consiglio dell'ordine o del Consiglio nazionale.

Nell'articolo 19 si fa menzione delle procedure da adottare per la notifica, l'accertamento e l'infrazione del carico disciplinare contemplando anche il caso di irreperibilità dell'incolpato.

I casi di reiscrizione per i cancellati ed i radiati dall'albo sono previsti dall'articolo 20.

CAPO IV. — *Consiglio dell'ordine.*

Con l'articolo 21, relativo alla composizione e sede del Consiglio dell'ordine, all'istituzione di altri ordini, ed alla fusione di due o più ordini, si apre il titolo IV della proposta di legge. In merito a tale articolo i punti più importanti da mettere in evidenza sono:

a) il numero dei consiglieri è di nove, qualunque sia il numero degli iscritti;

b) il Consiglio dell'ordine dura in carica quattro anni dalla data di elezione e non già dalla data di insediamento;

c) le cariche vengono stabilite in seno al Consiglio dell'ordine;

d) il Consiglio dell'ordine ha sede in Roma.

Nel comma 2 si fa cenno alla possibilità di costituire altri ordini quando almeno cento iscritti ne facciano richiesta al Consiglio nazionale. Cento è il limite che viene stabilito quale sufficiente per il funzionamento di un ordine; qualora gli iscritti ad un ordine scendano al di sotto di tale numero, il Consiglio nazionale può ordinare la fusione di detto ordine con altri. Il Ministro di grazia e giustizia adotta il conseguente provvedimento.

L'articolo 22 stabilisce le funzioni del Consiglio dell'ordine e del suo presidente.

Nell'articolo 23, invece, sono fissati i criteri per le convocazioni del Consiglio dell'ordine.

Il Consiglio dell'ordine, quando non è in grado di funzionare, può essere sciolto. Il tal caso viene nominato un commissario a cui viene demandato il compito di indire nuove elezioni e di provvedere agli affari correnti. Tutto ciò è menzionato nell'articolo 24.

CAPO V. — *Consiglio nazionale degli statistici.*

Il Consiglio nazionale degli statistici è composto di nove membri (articolo 25), salvo il caso che vengano istituiti più ordini. In tale evenienza si applicano le disposizioni previste dal decreto luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, relativo alla composizione dei Consigli nazionali. Nell'articolo 26 sono fissati i compiti del Consiglio nazionale e del suo presidente.

CAPO VI. — *Assemblea degli iscritti — Elezioni — Ricorsi.*

La convocazione dell'assemblea degli iscritti viene curata dal Consiglio dell'or-

dine in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria secondo le modalità stabilite dall'articolo 27. La comunicazione individuale, quando il numero degli statistici appartenenti all'ordine supera le cinquecento unità, può essere sostituita dalla pubblicazione dell'avviso su almeno uno dei quotidiani locali e su almeno uno dei quotidiani economici nazionali per due volte consecutive.

Le modalità per lo svolgimento dell'assemblea degli iscritti sono chiarite nell'articolo 28.

Gli articoli 29, 30 e 31 concernono rispettivamente l'elettorato, le elezioni del Consiglio dell'ordine e le elezioni del Consiglio nazionale. Per quanto concerne queste ultime in particolare si stabilisce (articolo 31) che presso gli ordini si procede alla nomina dei rappresentanti nel Consiglio nazionale secondo un criterio di proporzionalità legato al numero degli iscritti in ciascun ordine con un *quorum* di almeno un rappresentante per ordine.

Poiché le votazioni per la nomina dei consiglieri sia nel Consiglio dell'ordine che nel Consiglio nazionale rivestono una rilevante importanza, il numero dei votanti non può essere inferiore ad un quinto degli iscritti, in seconda convocazione (articolo 32). Qualora non si raggiunga il *quorum* previsto, a distanza di un mese dovrà essere effettuata un'altra ed ultima convocazione straordinaria. Qualora non si raggiunga nemmeno in questo caso la rappresentanza prescritta, si apre un procedimento a carico del Consiglio dell'ordine a cura del Consiglio nazionale.

Sulle operazioni di voto e di scrutinio è esplicito l'articolo 33. Nell'articolo 34 sono fissate, poi, le modalità per la comunicazione agli interessati della elezione, per l'accettazione della carica e per l'opzione nel caso di nomina e per il Consiglio dell'ordine e per il Consiglio nazionale.

Si prevede la sostituzione di un membro eletto dei casi previsti dall'articolo 35 con il candidato che risulta primo nella graduatoria dei non eletti. Qualora la graduatoria non consenta di ricoprire il numero dei posti vacanti, è necessario effettuare elezioni suppletive con l'intesa che il

nuovo eletto indipendentemente dalla data di nomina rimarrà in carica fino alla data di scadenza del collegio già insediato.

Gli articoli 36, 37 e 38, che dettano le norme sul modo di operare di fronte ad un ricorso avverso le deliberazioni del Consiglio dell'ordine ed in materia elettorale, sono sufficientemente espliciti.

CAPO VII. — Disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 39 fissa i criteri per l'iscrizione nell'albo in sede di prima formazione. Possono, cioè, presentare domanda i laureati in scienze statistiche che abbiano una pratica professionale di almeno due anni continuativi di lavoro dopo il conseguimento della laurea. Sono ammessi senza formalità, ma solo su semplice esibizione della domanda e dei documenti di rito, i laureati in scienze statistiche e nell'elenco speciale i diplomati in statistica e gli altri laureati che abbiano già conseguito l'abilitazione nelle discipline statistiche.

Sono ammessi *ope legis* gli iscritti all'ordine degli attuari che ne facciano domanda.

Nell'articolo 40 è prescritto che, in sede di prima formazione dell'albo, gli interessati aventi titolo devono presentare domanda, corredata dalla documentazione richiesta, ad un'apposita commissione (articolo 42) nominata dal Ministro di grazia e giustizia. A coloro che faranno pervenire la domanda entro due mesi dall'entrata in vigore della legge sarà riconosciuta la stessa anzianità di iscrizione sia nell'albo dell'ordine che nell'albo nazionale.

La commissione è tenuta all'aggiornamento dell'albo (articolo 41) fino a quando non sarà insediato il primo Consiglio dell'ordine.

L'articolo 42 chiarisce la composizione ed il funzionamento della commissione esaminatrice delle domande di iscrizione. Essa ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composta di otto membri scelti tra i rappresentanti della categoria iscritti all'Associazione nazionale statistici, tra persone di riconosciuta competenza

nelle attività che formano oggetto della professione di statistico e tra i titolari di cattedra universitaria nelle discipline di natura statistica (metodologica od applicata). La scelta di questi membri, mentre da un lato deve essere intesa ad assicurare la rappresentanza delle forze culturali interessate, dall'altro non deve ricadere su componenti che hanno interessi o motivazioni particolaristiche come, ad esempio, iscritti ad altri ordini professionali. Sarebbe auspicabile che i membri di questa commissione provenissero tutti dall'Associazione nazionale statistici in quanto fra gli aderenti al sodalizio non mancano validissimi rappresentanti, sia cattedratici, sia persone con notevole esperienza professionale. Ciò costituirebbe inoltre un giusto riconoscimento all'Associazione nazionale statistici che per prima e da anni ha sentito profondamente il problema della valorizzazione di una professione e di una disciplina per molti versi emarginate.

La commissione è presieduta da un magistrato d'appello con diritto di voto ed ha come segretario, senza diritto di voto, un magistrato o un cancelliere appartenente ai ruoli del Ministero di grazia e giustizia.

Interessante e nuova è la procedura istituita per l'esame delle domande di iscrizione. Ogni richiesta, corredata dei documenti necessari, viene mandata all'esame separato di due distinti membri della commissione i quali stendono relazioni separate. La commissione, sentite le conclusioni delle due relazioni, decide sulla ammissibilità del candidato. Il carico delle domande da esaminare viene ripartito tra gli otto membri della commissione in maniera uniforme e perfettamente casuale, evitando che agli stessi due membri siano assegnate per l'esame le stesse domande di ammissione. Questa procedura dovrebbe consentire una pressoché perfetta obiettività di giudizio in quanto si dovrebbe ovviare all'inconveniente delle pressioni individuali essendo il parere di merito avanzato da due distinte voci. Ovviamente i tempi di esame raddoppiano rispetto alla soluzione dell'i-

strutturata di una domanda per membro di commissione, ma il beneficio di una serena ed obiettiva valutazione compensa ampiamente questo lieve inconveniente a tutto vantaggio dell'insieme dei professionisti statistici i quali, una volta insediati nell'ordine, dovranno essere i seri rappresentanti di una categoria di sicuro avvenire e di grande responsabilità.

La parte restante dell'articolo 42 stabilisce i termini operativi per il funzionamento della commissione, ivi comprese le modalità per la prima formazione dell'albo.

Qualora un candidato veda rifiutata la domanda di iscrizione nell'albo degli statistici, può ricorrere ad una commissione di appello entro trenta giorni dalla data di notifica del rigetto della domanda. L'articolo 43 infatti stabilisce che gli interessati possono avanzare ricorso ad un'apposita commissione composta in totale da undici membri, presieduta da un magistrato d'appello. Analogamente alla precedente, le funzioni di segretario sono affidate a magistrati o funzionari del Ministero di grazia e giustizia. Ovviamente, è implicito che i componenti di questa seconda commissione dovranno essere distinti dai membri della precedente commissione d'esame.

Una volta terminato l'esame delle domande e formato l'albo degli iscritti, entro un mese dalla data di deposito dell'albo, il Ministro di grazia e giustizia nomina un commissario straordinario con l'incarico di svolgere le pratiche occorrenti per la convocazione della prima assemblea degli iscritti e le elezioni del Consiglio dell'ordine e del Consiglio nazionale. È questo il contenuto dell'articolo 44 che precisa inoltre i compiti del commissario riguardo alle convocazioni e allo svolgimento delle votazioni.

Nell'articolo 45 è stabilito in maniera perentoria ed inderogabile che le norme transitorie in merito alla iscrizione dei possessori della abilitazione nelle discipline statistiche e degli iscritti nell'ordine degli attuari e di coloro che, non essendo in possesso del prescritto titolo di studio, abbiano almeno dieci anni di attività professionale documentabile, hanno una validità che in nessun caso può eccedere due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

Infine, nell'articolo 46 è stabilito in un anno il termine entro cui dovranno essere emanate le norme regolamentari per il funzionamento dell'ordine.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

OGGETTO DELLA PROFESSIONE

ART. 1.

(Titolo professionale).

1. Il titolo di statistico compete a coloro che siano iscritti all'albo professionale degli statistici, essendo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.

2. Per l'esercizio della professione di statistico, sia nel settore pubblico che privato, è obbligatoria l'iscrizione all'albo degli statistici.

ART. 2.

(Oggetto della professione).

1. Formano oggetto dell'attività professionale dello statistico le prestazioni relative alla raccolta, elaborazione, analisi ed interpretazione dei dati, nonché all'impostazione di studi e di ricerche di carattere statistico su fenomeni di qualsiasi natura.

2. In via generica l'attività dello statistico consiste nella ideazione, nella progettazione e nella direzione di tutti i procedimenti e di tutte le operazioni, condotte anche con ausili informatici, che riguardino: l'approntamento del piano delle ricerche; la rilevazione sia totale che campionaria dei dati; la verifica, la certificazione, la qualità, lo spoglio e la classificazione delle informazioni statistiche raccolte; la costruzione e la tabulazione dei dati; l'identificazione delle variabili, ivi comprese tutte le operazioni inerenti alla integrazione, comparazione ed interpolazione per eliminare eventuali imperfezioni del materiale raccolto; ogni analisi metodologica su collettivi di qualsiasi na-

tura, comunque rappresentati, relativi ad aggregati totali o parziali; ogni sintesi di informazioni statistiche, di dati e di distribuzioni, mediante la scelta di opportuni parametri statistici.

3. In particolare, formano oggetto dell'attività di statistico:

a) le funzioni di perito, di consulente tecnico e di arbitro in ordine alle competenze professionali;

b) l'impostazione metodologica delle ricerche di mercato;

c) le indagini campionarie di qualsiasi natura;

d) la progettazione e la elaborazione di piani sperimentali nel campo della farmacologia, della medicina, della biologia, della fisica, della meteorologia ed altre scienze affini;

e) le ricerche relative alla programmazione a livello aziendale e settoriale mediante l'uso di appropriate tecniche; a livello territoriale, ossia regionale, nazionale ed internazionale, mediante lo sviluppo e l'applicazione di appropriate tecniche statistiche ed econometriche;

f) le previsioni di qualsiasi natura che implicino l'impiego di tecniche statistiche e probabilistiche;

g) l'approntamento di schemi di estrazione a sorte e delle procedure di sorteggio;

h) l'utilizzazione di opportuni indici legati all'inflazione e alla svalutazione della moneta, utilizzati per l'acquisizione o il mutamento di diritti;

i) i metodi di simulazione e le tecniche di ricerca operativa;

l) le analisi e le previsioni sui sistemi socio-economici;

m) la scelta di tecniche specifiche per l'analisi delle serie storiche, per la costruzione dei numeri indici e degli indicatori socio-economici;

n) l'analisi di processi di produzione e di sviluppo sia a livello aziendale, me-

dianete il controllo statistico della qualità, dei tempi, delle scorte o di gestione, sia a livello nazionale, mediante modelli statistici ed econometrici.

4. L'elencazione di cui ai commi 1, 2 e 3 non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività rientrante nel settore di competenza degli statistici, precedentemente non menzionata o conseguente al progredire delle tecniche statistiche.

ART. 3.

(Competenze esclusive dello statistico).

1. Le attività indicate nell'articolo 2 sono attribuite alla competenza esclusiva del dottore in statistica quando le operazioni da eseguire:

a) attengano a perizie ordinate dalla magistratura o da enti pubblici o siano richieste, anche nell'interesse di privati, per decidere ricorsi o controversie presso organi dello Stato e di enti pubblici o, comunque, siano soggette al giuramento del perito;

b) comportino la raccolta e la elaborazione di informazioni statistiche sulla cui fonte, individuale e collettiva, sia prescritta per legge o regolamento la tutela del segreto o, comunque, quando tale tutela venga assicurata dall'ente pubblico o privato che promuove l'indagine. In tali casi, la determinazione delle tecniche di raccolta e di elaborazione delle informazioni statistiche e di elaborazione dei risultati, nonché delle forme della loro pubblicazione e comunicazione spetta al dottore in statistica il quale deve introdurre norme e procedure tecniche che conferiscano alle operazioni caratteri compatibili con la suddetta tutela del segreto;

c) mirino ad ottenere risultati statistici:

1) che debbano o possano essere generalizzati a collettività nell'interesse pubblico o privato, o costituiscano un resoconto di attività economica, sociale, politica e di sviluppo;

2) che servano a giustificare, formare od annullare provvedimenti di carattere normativo o di politica economica a livello nazionale, provinciale o locale in genere;

3) che siano utilizzati come presupposti di proposte o di applicazioni di norme giuridiche;

4) che tendano a definire diritti, in assenza di una precisa normativa, o a mutarli o disconoscerli sia nell'ambito del diritto pubblico che di quello privato;

5) che siano connessi all'esigenza di giudicare in merito alla giustizia e alla correttezza dell'applicazione di norme, convenzioni o decisioni di qualsiasi tipo e natura nell'interesse di collettività sociali;

6) che siano utilizzati, attraverso canali di informazione pubblica o privata, in modo da influenzare la pubblica opinione.

2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo e nell'ambito delle competenze professionali dello statistico previste dall'articolo 2, le relazioni conclusive che accompagnano i lavori devono essere firmate da uno statistico e devono contenere l'indicazione dei procedimenti adottati e dei criteri tecnici seguiti per l'approntamento e l'esecuzione del lavoro.

CAPO II.

ALBO DEGLI STATISTICI

ART. 4.

(Obbligatorietà dell'iscrizione all'albo e all'elenco speciale annesso all'albo).

1. A decorrere dalla data d'entrata in vigore della presente legge, i capi degli uffici di statistica previsti nel decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, devono essere iscritti

all'albo degli statistici o all'elenco speciale di cui all'articolo 5. Le amministrazioni interessate provvedono entro due anni a conformarsi a quanto stabilito dal presente articolo.

ART. 5.

(Requisiti per l'iscrizione all'albo degli statistici e all'elenco speciale).

1. Per essere iscritti all'albo degli statistici è necessario:

a) essere in possesso della laurea in scienze statistiche in una delle sue varie specializzazioni. Non sono ammesse equipollenze con altri tipi di laurea anche se nel titolo siano riportati in forma generica o specifica riferimenti alle scienze statistiche, salvo quanto previsto dal comma 5 per l'iscrizione all'elenco speciale;

b) essere abilitato all'esercizio della professione di statistico;

c) essere cittadino italiano o italiano appartenente ai territori non politicamente uniti all'Italia ovvero cittadino di uno Stato il quale ammetta condizioni di reciprocità;

d) godere dei diritti civili;

e) essere di specchiata condotta morale.

2. Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi nel caso della istituzione di più ordini ai sensi dell'articolo 21, comma 2.

3. Non è ammesso il trasferimento dell'iscrizione quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale o disciplinare ovvero è sospeso dall'albo.

4. Possono essere iscritti, indipendentemente dal possesso del requisito di cui alla lettera a) del comma 1, i professori universitari di ruolo delle università statali o equiparate e i liberi docenti confermati nelle materie del gruppo statistico metodologico od applicativo. Sull'elenco delle materie ammesse decide il Consiglio nazionale degli statistici sentito il parere del Consiglio dell'ordine.

5. Possono essere iscritti all'elenco speciale annesso all'albo degli statistici i diplomati in statistica e i laureati che abbiano sostenuto, nei propri corsi di studio, gli esami nelle discipline statistiche ed economiche, ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1930, n. 1748, i quali abbiano altresì superato l'esame di Stato di cui alla legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e al regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957, e successive modificazioni.

6. Si applicano, per gli scopi della presente legge, le norme di cui al regio decreto-legge 24 marzo 1930 n. 436, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1930 n. 1748.

7. Il Governo, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, adotta, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed in concomitanza con l'adozione del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 46, un regolamento di attuazione contenente le nuove modalità e le materie d'esame per l'abilitazione nelle discipline statistiche, adeguandole alle norme della presente legge.

8. Agli iscritti all'elenco speciale, annesso all'albo degli statistici, si applicano le disposizioni concernenti gli iscritti all'Albo degli statistici.

9. Le competenze degli iscritti all'elenco speciale, annesso all'albo degli statistici, saranno definite nel regolamento di esecuzione previsto nell'articolo 46, sentito in proposito il Consiglio nazionale degli statistici.

ART. 6.

(Modalità di iscrizione all'albo).

1. Per l'iscrizione all'albo, le cui modalità operative si applicano anche agli

iscritti all'elenco speciale, l'interessato inoltra domanda al consiglio dell'ordine allegando il documento attestante l'abilitazione all'esercizio della professione nelle discipline statistiche, nonché la ricevuta del pagamento della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali.

2. Per l'accertamento della data e del luogo di nascita, nonché dei requisiti di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 5, il Consiglio dell'ordine provvede di ufficio a norma degli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

3. Per i cittadini stranieri, l'esistenza del trattamento di reciprocità è comprovata, a cura degli interessati, con attestazione del Ministero degli affari esteri.

ART. 7.

(Compatibilità con altri albi professionali).

1. L'iscrizione all'albo degli statistici è compatibile con quella ad altri albi professionali.

ART. 8.

(Cancellazione dall'albo).

1. Il Consiglio dell'ordine, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronunzia la cancellazione dall'albo:

- a)* nei casi di rinunzia dell'iscritto;
- b)* quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 5;
- c)* nei casi di morosità e di irreperibilità per un periodo superiore ai due anni.

2. Nei casi elencati alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, il Consiglio dell'ordine pro-

nunzia la cancellazione dopo aver sentito l'interessato, quando ciò sia possibile. Nel caso di irreperibilità dell'interessato, le comunicazioni avvengono mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del Consiglio dell'ordine e nell'albo del comune dell'ultima residenza nota dell'interessato.

ART. 9.

(Tenuta e aggiornamento dell'albo).

8 1. Il Consiglio dell'ordine provvede alla tenuta dell'albo e dell'annesso elenco speciale di cui al comma 5 dell'articolo 5, e alla loro revisione all'inizio di ogni anno.

2. La registrazione nell'albo degli statistici e nell'elenco speciale contiene il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo dell'iscritto, la data di iscrizione ed il titolo in base al quale è avvenuta.

3. L'albo e l'elenco speciale devono contenere un elenco progressivo secondo l'anzianità di iscrizione ed un elenco alfabetico di tutti gli iscritti che riporta il numero d'ordine di iscrizione.

4. Il Consiglio dell'ordine trasmette copia dell'albo e dell'elenco speciale al Consiglio nazionale degli statistici che provvede alla stesura dell'albo nazionale.

5. L'albo nazionale e l'elenco speciale devono contenere:

a) l'elenco alfabetico di tutti gli iscritti con indicazione dell'ordine di appartenenza e del numero d'iscrizione all'ordine;

b) l'elenco progressivo di tutti gli iscritti secondo l'anzianità di iscrizione nell'albo nazionale;

c) l'elenco diviso in tante sezioni quanti sono gli ordini. In ogni sezione gli statistici sono classificati secondo la progressione di iscrizione nell'albo nazionale e nell'elenco speciale.

CAPO III.

DIRITTI E DOVERI DELLO STATISTICO

ART. 10.

*(Diritti dello statistico —
Tariffa professionale).*

1. Lo statistico ha diritto al pagamento degli onorari per l'attività professionale svolta, nella misura stabilita dalla tariffa professionale. Egli ha diritto inoltre al rimborso delle spese sostenute per l'opera svolta.

2. La tariffa professionale degli onorari e delle indennità nonché i criteri per il rimborso delle spese agli statistici sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su proposta del Consiglio nazionale degli statistici, sentito il parere del Consiglio dell'ordine.

3. Lo statistico ha diritto ad esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato anche nel caso che, verificandosi le condizioni previste nell'articolo 21, comma 2, si faccia luogo alla costituzione di più ordini.

ART. 11.

(Doveri dello statistico).

1. Lo statistico deve esercitare la professione con dignità e decoro ed è tenuto al segreto professionale.

ART. 12.

(Sanzioni disciplinari).

1. Lo statistico colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;

c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a due anni;

d) la radiazione.

2. Oltre i casi di sospensione previsti dal codice penale, comportano la sospensione dall'esercizio professionale:

a) l'emissione di un avviso di garanzia da parte della magistratura;

b) la morosità per oltre un anno nel pagamento dei contributi dovuti all'ordine.

3. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la sospensione non è soggetta a limiti di tempo.

4. Il Consiglio dell'ordine provvede alla sospensione dell'iscritto nei confronti del quale sia stato emesso l'avviso di garanzia. Se il Consiglio non ritiene opportuno pronunciare la sospensione deve informare il procuratore della Repubblica competente con rapporto motivato.

5. La sospensione per morosità è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio dell'ordine, quando l'iscritto dimostri di aver corrisposto le somme dovute.

ART. 13.

(Avvertimento).

1. L'avvertimento consiste nel rilievo della trasgressione commessa e nel richiamo dell'iscritto all'osservanza dei suoi doveri; esso è inflitto nei casi di abuso o di mancanza di lieve entità ed è comunicato all'interessato dal presidente del Consiglio dell'ordine. Il relativo processo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario. Entro i dieci giorni successivi all'avvenuta comunicazione l'interessato può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

ART. 14.

(Censura).

1. La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa. Essa è inflitta nei casi di abuso o di mancanza di non lieve entità, ma che non ledono il decoro o la dignità professionale.

2. La censura è disposta con deliberazione del Consiglio dell'ordine.

ART. 15.

(Sospensione dall'albo).

1. La sospensione dall'albo o dall'elenco speciale può essere inflitta nei casi di lesione della dignità e del decoro professionale; essa è disposta con delibera del Consiglio dell'ordine.

2. Oltre ai casi di sospensione previsti dal codice penale, comportano di diritto la sospensione dall'albo, o dall'elenco speciale:

a) l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non superiore a tre anni;

b) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi previsti nell'articolo 16 della presente legge; il ricovero in una casa di cura e di custodia; l'applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215, comma terzo, numeri 1, 2 e 3, del codice penale;

c) l'emissione di un avviso di garanzia;

d) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 del codice penale.

3. Nei casi di cui al comma 2 del presente articolo la sospensione è immediatamente esecutiva, anche qualora l'interessato proponga ricorso, e non è soggetta al limite di durata stabilito nell'articolo 12, comma 1, lettera c), della presente legge.

ART. 16.

(Radiazione).

1. La radiazione dall'albo professionale o dall'elenco speciale può essere disposta quando all'iscritto è inflitta, con sentenza irrevocabile, condanna alla reclusione per un delitto non colposo, ovvero quando con la sua condotta ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità professionale.

2. Comportano di diritto la radiazione dall'albo, o dall'elenco speciale:

a) la condanna, con sentenza irrevocabile, per delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;

b) l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore ai tre anni e l'interdizione dalla professione per uguale durata;

c) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'articolo 222, secondo comma, del codice penale, o l'assegnazione ad una casa di lavoro o ad una casa di cura e di custodia.

3. Il procedimento per la radiazione è promosso dal Consiglio dell'ordine che, entro dieci giorni dalla relativa deliberazione, trasmette al Consiglio nazionale degli statistici gli atti e la documentazione. Il Consiglio nazionale apre un nuovo dibattito, udito l'interessato, dopo aver nominato un consigliere relatore.

4. Adottata la deliberazione definitiva di radiazione, il Consiglio dell'ordine competente ed il Consiglio nazionale degli statistici provvedono alla cancellazione dello statistico sottoposto a procedimento disciplinare rispettivamente dall'albo di appartenenza e dall'albo nazionale.

ART. 17.

(Rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penale — Fatti costituenti reato).

1. Lo statistico sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo, anche se definito in sede istruttoria, è sotto-

posto, quando non sia stato radiato a norma dell'articolo 16, a procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sempre che non intervenga sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.

2. Se nel fatto oggetto del procedimento disciplinare il Consiglio dell'ordine ravvisa gli elementi di un reato, trasmette gli atti al procuratore della Repubblica competente e sospende il procedimento.

ART. 18.

(Prescrizione — Competenza).

1. L'infrazione disciplinare si estingue per prescrizione in cinque anni.

2. Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 158, 159, 160 e 161 del codice penale.

3. Competente a promuovere il procedimento disciplinare è il Consiglio dell'ordine cui l'incolpato è iscritto. Se l'incolpato è membro del Consiglio dell'ordine, la competenza per il giudizio disciplinare spetta al Consiglio nazionale degli statistici. Se l'incolpato è membro del Consiglio nazionale, la competenza a procedere disciplinarmente spetta ad una apposita commissione disciplinare nominata dal Ministro di grazia e giustizia della quale non possono far parte i membri del Consiglio dell'ordine e del Consiglio nazionale. La commissione disciplinare è formata da quattro statistici scelti tra gli iscritti nell'albo nazionale ed è presieduta da un magistrato d'appello. Ai lavori della stessa partecipa, senza diritto di voto, il presidente del Consiglio nazionale.

ART. 19.

*(Notifica e accertamento
del carico disciplinare).*

1. Il procedimento disciplinare a carico dello statistico è promosso d'ufficio attraverso i competenti organi, di cui all'articolo 18, comma 3, ovvero su richiesta del procuratore della Repubblica competente per territorio.

2. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'incolpato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentarsi, in un termine che non può essere inferiore a dieci giorni, innanzi al Consiglio dell'ordine presso il quale l'incolpato risulta iscritto, per essere sentito nelle sue discolpe.

3. Il presidente del Consiglio dell'ordine, verificati sommariamente i fatti e raccolte le opportune informazioni, nomina un consigliere relatore e fissa la data della seduta per la discussione. L'incolpato può presentare per iscritto le proprie deduzioni.

4. Nella seduta di discussione il Consiglio dell'ordine, sentito il relatore e l'incolpato, adotta le proprie decisioni. La deliberazione è notificata entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica competente.

5. In caso di assenza dell'incolpato, il Consiglio dell'ordine può egualmente adottare le decisioni, salvo che l'assenza non sia causata da un impedimento legittimo comunicato al Consiglio prima della seduta.

6. In caso di irreperibilità, le comunicazioni avvengono mediante l'affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del Consiglio dell'ordine e nell'albo del comune dell'ultima residenza nota dell'interessato.

ART. 20.

(Reiscrizione).

1. Lo statistico cancellato dall'albo può chiedere la reiscrizione quando siano cessate le ragioni che avevano determinato la cancellazione.

2. Allo statistico reintegrato è riconosciuta una anzianità decorrente dalla data della reiscrizione.

3. Lo statistico radiato dall'albo può esservi reinscritto purché siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento di radiazione e, se questo sia stato adottato a seguito di condanna penale, sia interve-

nuta riabilitazione. In ogni caso, deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, una condotta irreprensibile.

4. Allo statistico radiato reinscritto nell'albo è riconosciuta una anzianità decorrente dalla data della reinscrizione.

CAPO IV.

CONSIGLIO DELL'ORDINE

ART. 21.

(Dell'ordine degli statistici — Istituzione di altri ordini — Fusione di due o più ordini — Composizione del Consiglio dell'ordine).

1. L'ordine degli statistici ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma.

2. È ammessa la formazione di ulteriori ordini presso altre circoscrizioni territoriali quando almeno cento iscritti, in grado di assicurarne il funzionamento, ne facciano richiesta al Consiglio nazionale degli statistici. L'istituzione di nuovi ordini e dei relativi consigli dell'ordine è disposta con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

3. Il Ministro di grazia e giustizia nomina un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo ed alla convocazione per le elezioni.

4. Quando in un ordine il numero degli iscritti nell'albo scende al di sotto di cento, su richiesta del Consiglio nazionale degli statistici, il Ministro di grazia e giustizia dispone la fusione con altro ordine.

5. Il Consiglio dell'ordine è composto di nove membri eletti tra gli iscritti nell'albo. Essi durano in carica quattro anni dalla data di elezione e sono rieleggibili.

6. Nella riunione di insediamento si procede alla nomina del presidente, del vice presidente, del segretario e del tesoriere.

ART. 22.

(Attribuzioni del Consiglio dell'ordine e del suo presidente).

1. Il Consiglio dell'ordine esercita le seguenti funzioni oltre quelle ad esso demandate da altre norme:

a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

b) cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale, provvede alle relative iscrizioni e cancellazioni e ne cura la revisione una volta l'anno;

c) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

d) adotta provvedimenti disciplinari; dichiara decaduto dalla carica il consigliere dell'ordine che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive;

e) provvede, se richiesto, alla liquidazione degli onorari;

f) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'ordine e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo che, sentito il Consiglio nazionale degli statistici, devono essere portati all'approvazione dell'assemblea degli iscritti entro i primi quattro mesi dell'anno;

g) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'ordine, con delibera approvata dal Ministro di grazia e giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondersi da parte degli iscritti all'albo, nonché della tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari;

h) designa, su richiesta, gli statistici chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti ed organizzazioni, anche a carattere locale;

i) designa gli statistici chiamati a comporre, in rappresentanza della categoria, la commissione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale nelle discipline statistiche;

l) dispone la convocazione dell'assemblea;

m) cura il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti.

2. Il presidente rappresenta l'ordine ed esercita le funzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme. Egli inoltre rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.

ART. 23.

(Riunioni del Consiglio dell'ordine).

1. Il Consiglio dell'ordine è convocato dal presidente ogni volta che egli lo ritenga opportuno o quando sia richiesto da almeno quattro membri, e comunque almeno una volta ogni sei mesi.

2. Per la validità delle sedute del Consiglio dell'ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

3. Se il presidente o il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione all'albo o, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.

4. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica.

5. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei voti ed il presidente vota per ultimo. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

6. Il verbale della riunione è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente e sottoscritto da entrambi.

ART. 24.

(Scioglimento del Consiglio dell'ordine).

1. Il Consiglio dell'ordine può essere sciolto, su richiesta di un terzo dei consiglieri, di un quinto degli iscritti, del pre-

sidente del Consiglio nazionale, ovvero del procuratore della Repubblica presso il competente tribunale, se non è in grado di funzionare o se, richiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi.

2. In caso di scioglimento del Consiglio dell'ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro novanta giorni dalla data di scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio. Lo scioglimento del Consiglio dell'ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale degli statistici.

3. Il commissario ha la facoltà di nominare un comitato composto da non meno di due e non più di sei membri, da scegliersi tra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

4. Il commissario nomina inoltre un segretario tra gli iscritti all'albo.

CAPO V.

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STATISTICI

ART. 25.

*(Composizione e sede
del Consiglio nazionale).*

1. Il Consiglio nazionale degli statistici è composto da nove membri eletti tra gli iscritti all'albo nazionale. Essi durano in carica tre anni dalla data di elezione e sono rieleggibili. Qualora vengano costituiti più ordini, si applicano le norme previste dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382.

2. Nella riunione di insediamento si procede alla nomina del presidente, del vice presidente, del segretario e del tesoriere.

3. Il Consiglio nazionale degli statistici ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia.

ART. 26.

(Funzioni del Consiglio nazionale degli statistici e del suo presidente).

1. Il Consiglio nazionale degli statistici esercita le seguenti funzioni:

a) esprime pareri su progetti di legge e sui regolamenti che riguardano la professione dello statistico, sentite le deduzioni del Consiglio dell'ordine;

b) esprime pareri sulla interpretazione della legge professionale e sui decreti e regolamenti che riguardano l'ordine degli statistici;

c) propone la costituzione di nuovi ordini;

d) propone la fusione di due o più ordini nei casi previsti dall'articolo 21;

e) esprime, su richiesta, il parere sullo scioglimento dei consigli dell'ordine, in merito alla radiazione dall'albo di un iscritto e in merito al bilancio preventivo e consuntivo;

f) delibera sui ricorsi avverso le decisioni del Consiglio dell'ordine in merito alle domande di iscrizione o ad altra materia;

g) determina la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti, entro i limiti strettamente necessari per il suo funzionamento, con deliberazione approvata dal Ministro di grazia e giustizia;

h) designa gli statistici chiamati a far parte di commissioni od organizzazioni di carattere nazionale o internazionale;

i) coordina e promuove le attività degli ordini volte al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti.

2. Il presidente del Consiglio nazionale degli statistici rappresenta tutti gli iscritti a qualunque ordine appartengano.

CAPO VI

ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI — ELEZIONI — RICORSI

ART. 27.

(Convocazione dell'assemblea degli iscritti).

1. L'assemblea è convocata dal presidente del Consiglio dell'ordine una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio del Consiglio dell'ordine.

2. In via straordinaria è convocata ogniqualevolta il presidente del Consiglio dell'ordine ne ravvisi la necessità.

3. La richiesta di convocazione dell'assemblea in seduta straordinaria può essere avanzata anche da due terzi dei consiglieri, o dal presidente del Consiglio nazionale, ovvero da un quinto degli iscritti nell'ordine. In tali casi la richiesta, da presentarsi per iscritto, deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare. Il presidente del Consiglio dell'ordine è tenuto a predisporre la convocazione entro venti giorni. Se non vi provvede, l'assemblea è convocata dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale designa a presiederla un iscritto all'albo.

4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti, con la esclusione dei sospesi, per posta raccomandata o consegnato a mano con firma di ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione. Esso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima e seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. L'avviso è affisso, altresì, in modo ben visibile nella sede del Consiglio per la durata di detto termine. La seconda convocazione è fissata a non meno di cinque giorni dalla prima.

5. Ove il numero degli iscritti superi le cinquecento unità, la comunicazione individuale può essere sostituita dalla pubblicazione dell'avviso su almeno uno dei quotidiani locali e su almeno uno dei quotidiani economici nazionali per due giorni consecutivi.

ART. 28.

(Svolgimento dell'assemblea degli iscritti).

1. L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli iscritti alla data di svolgimento della riunione.

2. In seconda convocazione si prescinde dal numero degli intervenuti.

3. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.

4. Il presidente e il segretario del Consiglio dell'ordine sono anche, rispettivamente, presidente e segretario dell'assemblea. Tuttavia, qualora un quinto dei presenti lo richieda, il presidente e il segretario sono nominati dall'assemblea.

ART. 29.

(Elettorato).

1. Sono elettori e possono essere eletti componenti del Consiglio dell'ordine e del Consiglio nazionale degli statistici tutti gli iscritti nell'albo che non siano sospesi dall'esercizio della professione.

2. Gli eletti al Consiglio dell'ordine ed al Consiglio nazionale degli statistici sono rieleggibili.

ART. 30.

(Elezion del Consiglio dell'ordine).

1. L'elezione del Consiglio dell'ordine si effettua nei trenta giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica e la data è fissata dal presidente del Consiglio uscente.

2. Il Consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

3. Gli iscritti all'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del Consiglio dell'ordine.

ART. 31.

(Elezione del Consiglio nazionale degli statistici).

1. L'elezione del Consiglio nazionale degli statistici si effettua nei trenta giorni precedenti la scadenza del Consiglio in carica.

2. Il Consiglio nazionale degli statistici uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

3. Il presidente del Consiglio nazionale comunica, almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato, la data per le votazioni al Consiglio di ciascun ordine.

4. Ogni Consiglio dell'ordine provvede ad inviare avviso ai propri iscritti con lettera raccomandata o consegnata a mano con firma di ricezione, almeno quindici giorni prima della data delle votazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 6.

5. La seconda convocazione è fissata a non meno di cinque giorni dalla prima. Gli iscritti esercitano il diritto di voto nel seggio istituito presso l'ordine di appartenenza.

6. Ogni ordine provvede alla elezione di propri rappresentanti presso il Consiglio nazionale degli statistici. In caso di parità di voti, è preferito il più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano di età. Il numero dei rappresentanti è proporzionale al numero degli iscritti in ciascun ordine ed è stabilito dal presidente del Consiglio nazionale uscente sulla base della situazione degli iscritti novanta giorni prima della data di elezione.

7. Ogni ordine ha almeno un rappresentante.

ART. 32.

(Votanti).

1. In prima convocazione il numero dei votanti non deve essere inferiore alla metà più uno degli iscritti alla data di svolgimento delle elezioni. In seconda convocazione il numero dei votanti non deve essere inferiore ad un quinto degli iscritti. Qualora anche in seconda convocazione non venga raggiunto il prescritto numero dei votanti, sarà effettuata una nuova convocazione entro un mese dalla precedente. Se anche con la convocazione straordinaria non viene raggiunto il numero minimo di un quinto dei votanti, a cura del Consiglio nazionale si apre un procedimento a carico del Consiglio dell'ordine.

2. L'iscritto è ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

ART. 33.

(Scrutinio).

1. Decorse sei ore dall'inizio delle operazioni di voto, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione ed annota il numero dei votanti.

2. Sono considerate nulle le schede che contengono segni o indicazioni tali da far ritenere, in maniera inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Sono nulle le schede recanti un numero di voti eccedenti il numero di candidati da eleggere.

3. Sono nulli i voti, oltre al primo, espressi per uno stesso candidato sulla stessa scheda.

4. Terminato lo spoglio delle schede, il presidente di seggio forma, in base al numero dei voti riportati, la graduatoria dei candidati; in caso di parità di voti

prevale il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano di età.

5. Il presidente del seggio provvede, quindi, alla proclamazione dei candidati eletti, secondo l'ordine della graduatoria.

6. Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni e dello scrutinio viene redatto, a cura del segretario, verbale sottoscritto dal segretario medesimo e da tutti i membri del seggio.

ART. 34.

*(Accettazione della carica — Incompatibilità
Diritto di opzione).*

1. Entro cinque giorni dalla data delle votazioni, il presidente del Consiglio dell'ordine comunica agli eletti il risultato tramite lettera raccomandata.

2. I membri eletti devono dare comunicazione di accettazione della carica o di rinuncia ad essa entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, mediante lettera raccomandata.

3. Qualora il candidato non risponda entro il termine di cui al comma 2, si intende che abbia rinunciato alla carica.

4. Nel caso di rinuncia o di mancata conferma, il presidente del Consiglio dell'ordine invia analoga comunicazione per lettera raccomandata al candidato che segue immediatamente nella graduatoria l'ultimo degli eletti.

5. Si applicano anche nel caso di cui al comma 4 le norme previste dai commi 2 e 3.

6. La carica di membro del Consiglio nazionale degli statistici è incompatibile con quella di membro del Consiglio dell'ordine.

7. Qualora un membro del Consiglio nazionale degli statistici risulti eletto al Consiglio dell'ordine, o, in caso di contem-

poranea elezione, un candidato risulti eletto ad ambedue gli organi, egli, entro cinque giorni dalla comunicazione della proclamazione, deve optare per una delle due cariche.

ART. 35.

(Sostituzione).

1. Si procede alla sostituzione dei candidati eletti nei seguenti casi:

- a) rinuncia o mancata conferma;
- b) cancellazione dall'albo;
- c) esercizio dell'obbligo di opzione di cui all'articolo 34;
- d) dimissioni;
- e) accoglimento di un ricorso contro le elezioni.

2. I componenti decaduti per qualsiasi causa sono sostituiti da candidati compresi nella graduatoria che seguono nell'ordine l'ultimo degli eletti, purché abbiano riportato almeno tre voti di preferenza.

3. In caso di mancanza di candidati ai sensi del comma 2, si procede ad elezioni suppletive.

ART. 36.

(Ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio dell'ordine ed in materia elettorale).

1. Le deliberazioni del Consiglio dell'ordine in materia di iscrizione o cancellazione o reinscrizione nell'albo e quelle in materia disciplinare, nonché i risultati elettorali possono essere impugnati dagli interessati o dal procuratore della Repubblica competente con ricorso al Consiglio nazionale degli statistici.

2. I ricorsi previsti dal comma 1 sono proposti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.

3. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo. Il Consiglio nazionale ha tuttavia facoltà di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, annullarlo in tutto o in parte, modificarlo, riesaminare i fatti ed anche infliggere una sanzione disciplinare più grave.

4. In materia elettorale il Consiglio nazionale può annullare in tutto o in parte le elezioni, ordinando il rinnovo delle operazioni che ritiene necessarie.

ART. 37.

(Annullamento delle elezioni di membri del Consiglio dell'ordine).

1. Il Consiglio nazionale degli statistici, ove accolga un ricorso proposto entro trenta giorni dalla notificazione contro la elezione di singoli componenti del Consiglio dell'ordine, invita quest'ultimo a provvedere alla sostituzione.

2. Il Consiglio nazionale degli statistici, ove accolga un ricorso che investa la elezione di tutto il Consiglio dell'ordine, provvede a darne immediata comunicazione al consiglio stesso e al Ministro di grazia e giustizia. Il Ministro di grazia e giustizia nomina un commissario straordinario e trasmette copia del relativo decreto al Consiglio dell'ordine ed al commissario stesso.

3. Il commissario straordinario provvede alla convocazione degli elettori per il rinnovo del Consiglio con le modalità previste dalla presente legge, in quanto applicabili.

ART. 38.

(Annullamento delle elezioni di membri del Consiglio nazionale degli statistici).

1. La sezione specializzata, costituita presso il tribunale di Roma, ove accolga un ricorso proposto contro l'elezione di singoli componenti del Consiglio Nazionale degli statistici, dispone affinché il Consiglio dell'ordine competente provveda alla sostituzione.

2. La sezione specializzata costituita presso il tribunale di Roma, ove accolga un ricorso che investa l'elezione di tutto il Consiglio nazionale degli statistici, provvede a darne immediata comunicazione al Consiglio nazionale degli statistici e al Ministro di grazia e giustizia che, entro trenta giorni, chiama per la sostituzione i candidati che seguono in ordine l'ultimo degli eletti, purché abbiano riportato almeno tre voti di preferenza. In mancanza di tali candidati, il Ministro di grazia e giustizia invita il presidente del Consiglio dell'ordine ad indire elezioni suppletive.

3. Con le modalità da stabilirsi con il regolamento di cui all'articolo 46, sono costituite sezioni specializzate presso il tribunale di Roma e presso la corte di appello di Roma con l'incarico di decidere, in primo e secondo grado, sulla impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale, ivi comprese quelle in materia elettorale.

CAPO VII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 39.

(Iscrizioni all'albo e all'elenco speciale).

1. Nella prima applicazione della presente legge per il periodo di due anni dalla data della sua entrata in vigore, e comunque fino a quando non siano emanate le disposizioni sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di statistico, possono presentare domanda di iscrizione:

a) all'albo:

1) i laureati in scienze statistiche e demografiche, i laureati in scienze statistiche ed attuariali ed i laureati in scienze statistiche ed economiche che abbiano una effettiva pratica professionale svolta per un periodo non inferiore a due anni dopo il conseguimento della laurea;

2) i docenti universitari che insegnino, o che abbiano insegnato, materie del raggruppamento di metodologie o tecniche statistiche, teoriche od applicate;

3) coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti nell'albo nazionale degli attuari;

b) all'elenco speciale:

1) gli abilitati nelle discipline statistiche, secondo le norme del regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, convertito dalla legge 18 dicembre 1930, n. 1748, e della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e del regolamento sugli esami di Stato, approvato con il citato decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, purché abbiano almeno tre anni di attività professionale documentabile in campo statistico, alla data di entrata in vigore della presente legge;

2) i diplomati in statistica;

3) coloro i quali, in possesso di altro genere di laurea, abbiano almeno cinque anni di attività professionale documentabile, in qualità di direttori di uffici di statistica, alla data di entrata in vigore della presente legge;

4) coloro i quali svolgano la funzione di statistico da almeno cinque anni presso un ente pubblico e che, essendo in possesso di un diploma di laurea, siano stati immessi nei relativi ruoli mediante concorso sostenendo un esame scritto ed orale di statistica;

5) coloro i quali dimostrino di esercitare lodevolmente, da almeno dieci anni, la professione di statistico e di avere cultura adeguata per l'esercizio della professione.

2. La pratica professionale deve essere dimostrata con titoli rilasciati da enti pubblici, da istituti universitari o da imprese private. La pratica professionale è accertata dalla commissione esaminatrice di cui all'articolo 42, nei confronti dei

soggetti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) della lettera *b*) del comma 1 del presente articolo, sulla base dei titoli con l'integrazione di un colloquio.

ART. 40.

(Presentazione delle domande).

1. Le domande, in carta legale, corredate dei documenti relativi alla pratica professionale, quando necessari, e dalle ricevute di versamento della tassa per le concessioni governative e della tassa di iscrizione nell'albo, devono essere indirizzate dagli interessati alla commissione esaminatrice, istituita ai sensi dell'articolo 42, presso il Ministero di grazia e giustizia. A coloro che abbiano presentato regolare domanda entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è riconosciuta la stessa anzianità di iscrizione.

ART. 41.

(Prima formazione dell'albo professionale e all'elenco speciale).

1. La prima formazione dell'albo professionale degli statistici e dell'elenco speciale è compiuta dalla commissione di cui all'articolo 42, la quale provvede, altresì, alla tenuta dell'albo e dell'elenco speciale nonché alle iscrizioni e cancellazioni fino all'insediamento del Consiglio dell'ordine.

ART. 42.

(Commissione esaminatrice delle domande di iscrizione).

1. La commissione preposta all'esame delle domande di iscrizione e alla tenuta dell'albo e dell'elenco speciale fino alla costituzione del primo Consiglio nazionale è nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

2. La commissione ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato d'appello, che la presiede, e da otto membri scelti tra i rappresentanti della categoria, iscritti all'Associazione nazionale statistici, di riconosciuta competenza nelle attività che formano oggetto della professione di statistico, e tra i titolari di cattedre universitarie limitatamente alle discipline con applicazioni di natura statistica. Sono addetti all'ufficio di segreteria magistrati e cancellieri appartenenti ai ruoli del Ministero di grazia e giustizia.

3. La domanda di iscrizione è esaminata separatamente da due membri della commissione i quali stendono distinte relazioni. La commissione delibera con la presenza di almeno cinque membri, ivi compresi i due relatori ed il presidente, o chi ne fa le veci.

4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta di voti ed il presidente vota per ultimo.

5. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

6. In caso di assenza o di impedimento del presidente della commissione, ne fa le veci il membro presente più anziano per età.

7. La commissione, completata la formazione dell'albo, lo deposita nei dieci giorni successivi presso il Ministero di grazia e giustizia, ai fini della successiva elezione del Consiglio dell'ordine e del Consiglio nazionale degli statistici nei modi stabiliti dall'articolo 44.

ART. 43.

(Ricorsi avverso le deliberazioni in materia di prima formazione dell'albo).

1. Le decisioni della commissione di cui all'articolo 42 sono impugnabili dall'interessato o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma con ricorso ad una commissione straordinaria nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.

2. I ricorsi proposti dagli interessati debbono essere accompagnati dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261.

3. La commissione straordinaria è composta da undici membri nominati dal Ministro di grazia e giustizia tra i rappresentanti della categoria, iscritti all'Associazione nazionale statistici, di riconosciuta competenza nelle attività che formano oggetto della professione di statistico e tra i titolari di cattedre universitarie limitatamente alle discipline con applicazioni di natura statistica. Presiede la commissione straordinaria un magistrato d'appello.

4. Le mansioni di segretario sono assolte da magistrati o funzionari del Ministero di grazia e giustizia.

5. La commissione straordinaria opera con le stesse modalità della commissione ordinaria come stabilite dai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 42.

6. La commissione straordinaria delibera con la presenza di almeno sette membri compreso il presidente o chi ne fa le veci.

ART. 44.

(Prima elezione del Consiglio dell'ordine e del Consiglio nazionale).

1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia è nominato, entro un mese dal deposito dell'albo, un commissario straordinario con l'incarico di indire, nei novanta giorni successivi, le elezioni del Consiglio dell'ordine e del Consiglio nazionale degli statistici. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 3 e 4. Il commissario straordinario convoca a Roma per le elezioni gli iscritti all'albo mediante avviso spedito con raccomandata almeno quindici giorni prima, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio della votazione in prima e seconda convocazione.

2. Il commissario straordinario svolge le funzioni di presidente del seggio eletto-

rale e nomina, prima dell'inizio della votazione, fra gli elettori presenti, un vice presidente, due scrutatori e un segretario.

3. Le elezioni si svolgono secondo le norme di cui agli articoli precedenti, in quanto applicabili.

ART. 45.

(Validità delle norme transitorie).

1. I soggetti di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 39 debbono presentare domanda di iscrizione entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 46.

(Regolamento di esecuzione).

1. Il Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il relativo regolamento di esecuzione.